

Nicla Corvacchiola

Dottore Commercialista - Revisore dei Conti

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Sezione fallimentare

Concordato Preventivo "SABILA SRL" Proc. 6/2014 omologato il 21/23 aprile 2015

Giudice delegato dott. Nicola Valletta

Commissari giudiziali: Avv. Piergiorgio De Medio Dott. Nicola Scamuffo

Liquidatore giudiziale dott.ssa Maria Nicla Corvacchiola

Oggetto: Valutazione dei crediti

La sottoscritta dott.ssa Maria Nicla Corvacchiola, in qualità di liquidatore giudiziale del Concordato preventivo "SABILA SRL", facendo seguito alle giuste comunicazioni dei Commissari Giudiziali Avv. Piergiorgio De Medio e dott. Nicola Scamuffo, ai sensi degli artt.li 163 e 171 L.F., ed all'attività dagli stessi espletate ai sensi ex art.172 e 180 L.F.

Premesso che

si da seguito alla comunicazione a mezzo Pec avuta in occasione della comunicazione del dispositivo emesso dal Tribunale di Chieti, riunito in Camera di Consiglio in data 21 aprile 2015 e depositato in data 24 aprile 2015 (allegato alla presente) con il quale è stato omologato il concordato preventivo proposto dalla società "Sabila Srl" con sede operativa in San Giovanni Teatino (CH) Via Bolzano n.2, C.F.: 00248580680;

nello stesso decreto, sono stati confermati all'ufficio di commissario giudiziale l' Avv. Piergiorgio De Medio e il dott. Nicola Scamuffo , nominata liquidatore la sottoscritta e riservata la nomina del comitato dei creditori al Giudice Delegato su segnalazione del commissario liquidatore; che in tale decreto è stato disposto l'accertamento dei crediti e dei diritti di prelazione;

Comunica che

La S.V. è invitata a dettagliare il proprio credito mediante istanza da trasmettersi entro e non oltre 10 (dieci) giorni a mezzo comunicazione di posta certificata al seguente indirizzo cp6.2014chieti@pecfallimenti.it rispettando i seguenti punti:

- 1) Generalità del creditore
- 2) Determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende fare valere ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica;

Nicla Corvacchiola

Dottore Commercialista - Revisore dei Conti

- 3) La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) L'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, anche la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, la cui variazione è onere comunicare.

In caso di omessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria a norma dell'art.31 bis L.F.

Pescara 01.06.2015

Cordiali saluti

Il Liquidatore
